



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "A. PACINOTTI "

DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CTP

Via D. Alighieri N. 42 - 56025 Pontedera (PI) Tel. 0587 53871 59804 / Fax 0587 211338

Mail: piic82000r@istruzione.it/ PEC: piic82000r@pec.istruzione.it Web: www.comprendivopacinotti.it



CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DI PISA

e

L'ISTITUTO SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO PACINOTTI per lo svolgimento delle attività di tirocinio da parte di studenti iscritti a corsi di Tirocinio Formativo Attivo istituiti presso l'Università di Pisa ai sensi del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249

L'UNIVERSITÀ DI PISA, CF 80003670504, con sede legale in Pisa, Lungarno Pacinotti, 43/44, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Massimo Mario AUGELLO, nato a Catanzaro, il 08.07.1949

e

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA, ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO PACINOTTI con sede legale in PONTEDERA (PI), Via DANTE n. 42 nella persona della Prof. ssa FLORIDIANA D'ANGELO nata a SORA (FR) il 19/06/1954

- Premesso che il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente: «*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*», d'ora in avanti DM 249/2010:
 - all'art. 10, disciplina le modalità di Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado
 - al comma 3 lettera b) del medesimo articolo, stabilisce che, tra i quattro gruppi di attività nelle quali si articola il tirocinio formativo attivo, è previsto un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, in collaborazione con il docente universitario;
 - All'art. 12 comma 1, stabilisce che per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche accreditate secondo quanto previsto dal presente articolo, precisando tuttavia all'art 15 comma 23 che sino alla predisposizione degli elenchi di cui all'articolo 12, le università stipulano le convenzioni in parola con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio;
 - All'allegato "A" che integra la tabella 11 del d.m. 249 del 2010 con particolare riferimento all'articolo denominato "Tirocinio" dove viene specificato che le 475 ore relative ai crediti formativi siano suddivise fra tirocinio effettivo (da un minimo di 190 ore ad un massimo di 285 ore) e studio individuale. All'interno del tirocinio effettivo sono previste almeno 30 ore delle 75 ore dedicate al sostegno.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

1. Ai sensi ed in applicazione della normativa richiamata nelle premesse, l'istituto scolastico si rende disponibile a svolgere le attività di tirocinio presso le proprie strutture a favore degli iscritti ai corsi di TFA attivati presso l'Università di PISA.
2. Nella presente convenzione sono descritte le competenze di ciascun Ente in merito all'attivazione, svolgimento e conclusione di dette attività.

Art. 2

1. La Scuola accoglie a frequentare il tirocinio di cui all'articolo precedente i tirocinanti, iscritti presso l'Università di Pisa, per i quali sarà predisposto per ciascuno un progetto formativo contenente:
 - Il nominativo del tirocinante;
 - I nominativi del tutor;
 - Le attività da svolgere;
 - I CFU assegnati al tirocinio con l'indicazione del periodo di svolgimento;
 - Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e della responsabilità civile.

Art. 3

1. L'attività del tirocinante è verificata dai Tutor coordinatori e dal/i tutor dei tirocinanti, di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del DIVI 249/2010.
2. Per ciascun tirocinante, la Scuola progetta - di concerto con il Consiglio di corso di tirocinio ed al fine di integrare fra loro le attività formative - il percorso di tirocinio, che contempla una fase di tirocinio effettivo e una fase di studio individuale; almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilità secondo lo schema di seguito riportato:

Tirocinio scolastico	Tirocinio dedicato alla disciplina	Tirocinio dedicato ad alunni disabili	Totale
Tirocinio effettivo	170 ore	30 ore	200 ore
Studio Individuale	230 ore	45 ore	275 ore
Totale ore	400 ore	75 ore	475 ore
<i>Totale CFU</i>	<i>16 CFU</i>	<i>3 CFU</i>	<i>19 CFU</i>

- Per ore di tirocinio effettivo si intendono quelle deputate a:
 - Osservazione nella classe del tutor scolastico;
 - Osservazione in classi dove è presente un docente diverso dal tutor scolastico;
 - Osservazione guidata degli ambienti scolastici;
 - Interviste ai responsabili di diversi settori dell'attività scolastica (collaboratori del DS; funzioni strumentali, coordinatori disciplinari o dipartimentali, responsabili attività laboratoriali...);
 - Attività didattica in classe o a parte della classe con presenza del tutor;
 - Partecipazione agli organi collegiali;
 - Redazione e correzione di verifiche;
 - Elaborazione di materiale didattico;
 - Progettazione di unità di apprendimento;
 - Partecipazione in sedi esterne alla scuola e/o sul territorio;
 - Uscite didattiche e viaggi d'istruzione;
 - Rielaborazione e riflessione con il tutor coordinatore (fino ad un massimo del 10% del monte ore globale).

3. Per ogni tirocinante inserito nella Scuola in base alla presente convenzione, il tutor coordinatore, di cui all'art. 11 comma 2 del DM 249/2010, predispone il progetto formativo e di orientamento citato all'art. 2.

4. In conformità a quanto disciplinato dall'art. 10 comma 4 del DM 249/2010, la gestione delle attività del tirocinio è competenza del Consiglio di corso di tirocinio.

5. In casi eccezionali, debitamente motivati, il Consiglio di tirocinio potrà valutare di prolungare la conclusione delle attività di tirocinio, che in ogni caso dovrà concludersi entro l'anno scolastico successivo alla data di inizio delle attività.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
 - Seguire le indicazioni dei tutor.
 - Rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative di sicurezza e di igiene sul luogo di lavoro vigenti presso l'istituto scolastico.
 - Mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a eventuali dati e informazioni sensibili riguardanti l'istituto scolastico, dei quali si venga a conoscenza durante il tirocinio.
 - Richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi.
 - Redigere una relazione sul lavoro svolto, nella quale vengano evidenziate le competenze culturali

e scientifiche, le attività svolte in classe e le conoscenze in materia psico-pedagogica, da integrare con le competenze acquisite nell'ambito della didattica disciplinare e, in particolar modo, nella realizzazione delle attività di laboratorio.

2. La Scuola si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti;
- segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.

3. La Scuola si impegna altresì a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore.

Art. 5

1. L'attività di tirocinio nella Scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con l'insegnante tutor che ne ha seguito l'attività.
2. Dell'elaborato è relatore un docente universitario che ha svolto attività nel corso di tirocinio e correlatore l'insegnante tutor che ha seguito l'attività di tirocinio. La relazione consiste in un elaborato originale che, oltre all'esposizione delle attività svolte dal tirocinante, deve evidenziare la capacità del medesimo di integrare, ad un elevato livello culturale e scientifico, le competenze acquisite nell'attività svolta in classe e le conoscenze in materia psico-pedagogica con le competenze acquisite nell'ambito della didattica disciplinare e, in particolar modo, nelle attività di laboratorio.

Art. 6

1. L'Università di Pisa si impegna a versare, quale contributo a favore della scuola, una somma nel limite massimo di 200 euro per candidato. Tale retribuzione terrà conto delle effettive ore svolte presso l'Istituto scolastico corrispondendo un euro per ciascuna ora di tirocinio effettivo;
2. L'Università di Pisa si impegna ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

Art. 7

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, di espressamente acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.
0. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della Legge 675 del 31/12/1996.

Art. 8

1. La presente convenzione diventa operativa, ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio, dopo la sottoscrizione, da parte del Dirigente Scolastico della scuola che ospita i tirocinanti e del Rettore dell'Università di Pisa.
2. La presente convenzione ha validità annuale, rinnovabile tacitamente una sola volta, e si applica ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
3. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto disciplinato dalla presente Convenzione, non risolvibile in via amichevole, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Pisa.

p. L'Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico *Floridiana D'Angelo*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Floridiana D'Angelo

p. l'Università di Pisa, il Rettore

IL RETTORE
Prof. Massimo Mario Augello